



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 11/04/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 2008, n. 364

Criteri e modalità per l'attuazione del punto 47, art. 33 della Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40.

Assente l'Assessore ai Trasporti, Mario Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente d'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue: l'Assessore Tedesco:

Con la recente Legge di Bilancio (L.R. n. 40 del 31/12/07) è stato approvato l'art. 3 punto 47, che prevede il ripristino del capitolo di spesa per far fronte ai trasferimenti alle aziende di pubblico trasporto locale di somme a titolo di integrazione dei T.F.R. dovuti al personale delle autolinee, secondo la previsione dell'art. 5 della L.R. 13/82 e s.m. e i.

In esecuzione a quanto disposto dal sopra riportato ultimo comma del punto 47 dell'art. 3 della detta L.R. 40/07, occorre definire i criteri e le modalità per l'attuazione del disposto normativo.

A tal fine, è opportuno ricordare che sulla base della previsione dell'art. 5 della L. 13/1982, alla quale fa espresso riferimento il cit. art. 3 - punto 47 della L.R. 40/07, la Giunta Regionale della Puglia approvò, in data 30/11/1983, la deliberazione n. 11800 (integrata, poi, con la successiva DGR n. 300 del 1985).

Con tale provvedimenti, la Giunta Regionale dell'epoca normo' le modalità per la determinazione delle quote di TFR a carico del bilancio regionale, sia per il periodo successivo al 1982 (attraverso l'inserimento della relativa previsione di spesa nel c.d. "costo standardizzato"), sia per gli anni 1981 e precedenti.

Poiché il cit. art. 3 punto 47 della L.R. n. 40/07 di fatto ripropone la precedente previsione normativa, con il ripristino del relativo capitolo di spesa, appare congruo richiamare le modalità e i criteri già indicati nelle delibere nn. 11800/83 e 300/85 della Giunta Regionale.

Tanto anche in relazione alla considerazione che tali modalità operative -come espresso nella parte motivazionale della cit. DGR 11800/83-"assicurando alle imprese concessionarie di autolinee urbane ed extraurbane le coperture dei maggiori oneri per accantonamenti buonuscita e relative rivalutazioni pregresse per gli esercizi 1981 e retro, e, al tempo stesso, rinviando gli interventi regionali alle epoche delle singole cessazioni dei rapporti di lavoro, si sottrae il bilancio regionale ad un pesante carico finanziario in un solo esercizio".

Tutto ciò premesso, si propongono alla Giunta regionale i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all' art. 3 punto 47 della L.R. n. 40/07 di seguito riportati.

1. per gli anni 1981 e precedenti gli oneri per accantonamenti buonuscita e relative quote integrative per

rivalutazioni degli accantonamenti pregressi saranno liquidati dalla Regione, ai sensi della lettera b) del sesto comma dell'art. 5 della L.R. n. 13/82, di volta in volta in occasione delle cessazioni dei rapporti di lavoro, con le seguenti modalità:

a. per il personale dipendente da imprese private autorizzate di sole autolinee extraurbane, nell'importo corrispondente alla differenza tra il fondo buonuscita individuale costituitosi alla data di cessazione del rapporto di lavoro secondo le norme contrattuali FENIT e della L. n. 297/82 ed il fondo di buonuscita individuale determinato in base alla posizione economica alla stessa data secondo le norme contrattuali ANAC 1970 e della L. 297/82, rapportando poi il valore differenziale così determinato all'anzianità di servizio riferita al 31.12.80 (settimo comma, seconda alinea, dell'art. 5 L.R. n. 13/82) ed integrandolo con l'intera annualità relativa al 1981, previa verifica della condizione posta dal quarto comma dell'art. 21 della L.R. n. 79/80;

b. per il personale dipendente da imprese autorizzate di sole autolinee urbane, nell'importo corrispondente alla differenza tra il fondo di buonuscita individuale costituitosi alla data di cessazione del rapporto di lavoro secondo le norme contrattuali FENIT e della L. n. 297/82 ed il fondo di buonuscita individuale determinato in base alla posizione economica alla stessa data secondo le norme contrattuali ANAC 1970 e della L. n. 297/82, rapportando poi il valore differenziale così determinato all'anzianità di servizio riferita al 31.12.81 (art. 3, terzo comma, della L.R. n. 13/82);

c. per il personale addetto all'esercizio di autolinee gestite da società ferrotramviarie in autorizzazione regionale o di altri enti locali interessati, nell'importo corrispondente alla differenza tra il fondo buonuscita individuale costituitosi alla data di cessazione del rapporto di lavoro secondo le norme contrattuali FENIT e della L. n. 297/82 ed il fondo di buonuscita individuale determinato alla stessa data in ragione del 1,50%, rapportando poi il valore differenziale così determinato all'anzianità di servizio riferita al 31.12.81 (art. 3, terzo comma, della L.R. n. 13/82).

2. Le modalità ed i criteri di cui ai precedenti punti saranno osservati anche in occasione delle erogazioni di anticipazioni sul T.F.R. ai sensi dell'art. 3 della L. n. 297/82.

3. Le disposizioni di cui al precedente capo 2. si applicano anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 755 e seguenti della L. 296/06.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001:

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n. 7/97, dell'art. 3 punto 47 della L.R. n. 40/2007.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare, per ogni quanto riportato in premessa, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all' art. 3 punto 47 della L.R. n. 40/07 di seguito riportati:

- per gli anni 1981 e precedenti gli oneri per accantonamenti buonuscita e relative quote integrative per rivalutazioni degli accantonamenti pregressi saranno liquidati dalla Regione, ai sensi della lettera b) del sesto comma dell'art. 5 della L.R. n. 13/82, di volta in volta in occasione delle cessazioni dei rapporti di lavoro, con le seguenti modalità:

a. per il personale dipendente da imprese private autorizzate di sole autolinee extraurbane, nell'importo corrispondente alla differenza tra il fondo buonuscita individuale costituitosi alla data di cessazione del rapporto di lavoro secondo le norme contrattuali FENIT e della L. n. 297/82 ed il fondo di buonuscita individuale determinato in base alla posizione economica alla stessa data secondo le norme contrattuali ANAC 1970 e della L. 297/82, rapportando poi il valore differenziale così determinato all'anzianità di servizio riferita al 31.12.80 (settimo comma, seconda alinea, dell'art. 5 L.R. n. 13/82) ed integrandolo con l'intera annualità relativa al 1981, previa verifica della condizione posta dal quarto comma dell'art. 21 della L.R. n. 79/80;

b. per il personale dipendente da imprese autorizzate di sole autolinee urbane, nell'importo corrispondente alla differenza tra il fondo di buonuscita individuale costituitosi alla data di cessazione del rapporto di lavoro secondo le norme contrattuali FENIT e della L. n. 297/82 ed il fondo di buonuscita individuale determinato in base alla posizione economica alla stessa data secondo le norme contrattuali ANAC 1970 e della L. n. 297/82, rapportando poi il valore differenziale così determinato all'anzianità di servizio riferita al 31.12.81 (art. 3, terzo comma, della L.R. n. 13/82);

c. per il personale addetto all'esercizio di autolinee gestite da società ferrotramviarie in autorizzazione regionale o di altri enti locali interessati, nell'importo corrispondente alla differenza tra il fondo buonuscita individuale costituitosi alla data di cessazione del rapporto di lavoro secondo le norme contrattuali FENIT e della L. n. 297/82 ed il fondo di buonuscita individuale determinato alla stessa data in ragione del 1,50%, rapportando poi il valore differenziale così determinato all'anzianità di servizio riferita al 31.12.81 (art. 3, terzo comma, della L.R. n. 13/82).

2. Le modalità ed i criteri di cui ai precedenti punti saranno osservati anche in occasione delle erogazioni di anticipazioni sul T.F.R. ai sensi dell'art. 3 della L. n. 297/82.

3. Le disposizioni di cui al precedente capo 2. si applicano anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 755 e seguenti della L. 296/06.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul burp.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola